



N. 670/13	R.G.C.
N. 1978/13	A.M.T.
N. 1670/13	C.C.O.N.
N. 241/13	R.E.P.

REPUBBLICA ITALIANA

- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -

Il Giudice di Pace di Rossano, avv. Domenico Monaco, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.670/2012 del Ruolo Gen. Affari Contenz.

avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale;

promossa da _____ e _____, rappresentati e difesi, giusta

procura in atti, dall'avv. Antonio Campilongo nel cui studio sito in Rossano scalo

alla via dei Bizantini snc scala B elegge domicilio;

-ATTORI -

contro :

_____, quale impresa designata per la gestione del Fondo di

garanzia per le vittime della strada, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

presso il cui studio sito in

elegge domicilio giusta procura notarile in atti;

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta, seppur nei limiti di cui si dirà. Infatti le dichiarazioni del teste escusso, rese senza contraddizioni e dunque pienamente credibili, confortano quanto dichiarato dall'attore _____ nella querela

sporta il 22.09.2011, ovvero che il sinistro è stato cagionato esclusivamente dal conducente, rimasto non identificato, di un'autovettura di colore scuro che nell'effettuare una incauta manovra di svolta a sinistra invadeva la corsia di marcia dell'attore costringendolo ad una manovra d'urgenza che finiva col collidere con un muretto posto sulla strada, con conseguente perdita di controllo del veicolo. Il sinistro si verificava su strada pubblica e dunque i veicoli sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione RCA. Nel successivo provvedimento di archiviazione reso dal GIP del Tribunale di Rossano in data 12.01.2012 si attesta, all'esito delle indagini compiute, l'impossibilità di identificazione dell'autore del reato. Inoltre va precisato che non sono emersi elementi probatori certi dell'eventuale corresponsabilità dell'attore nel realizzarsi del sinistro, atteso che l'improvviso verificarsi della turbativa, tra l'altro in un tratto di strada ove sussiste segnaletica orizzontale di striscia continua e dunque di divieto di invasione di carreggiata opposta (vedesi documentazione fotografica e dichiarazioni rese dalla Polizia stradale intervenuta nei rilievi effettuati) ha costretto il conducente danneggiato a realizzare una repentina manovra di emergenza con conseguente perdita di controllo dell'autovettura dovuta verosimilmente all' urto con il muretto posto sulla carreggiata; inoltre le valutazioni compiute dai verbalizzanti, già rese inefficaci dalle motivazioni poste nella sentenza prodotta (n.955/2013) redatta da altro Giudice di questo ufficio, non appaiono compiutamente motivate per come ritiene la miglior giurisprudenza in materia (ex pluribus Cassazione civile , sez. II, sentenza 22.06.2010 n° 15108).

Per le suesposte ragioni gli attori hanno diritto all'operatività delle previsioni di cui al citato art. 283, comma 1 lett. a D. Lgs. 07.09.2005 con conseguente obbligo per la Compagnia designata convenuta al risarcimento dei danni. In punto di quantum e relativamente alle lesioni personali subite da _____, le determinazioni dell'Ausiliario medico appaiono correttamente giustificate e condivisibili, ben motivate in ragione all'età del periziato e comunque in linea con la migliore letteratura medica. Lo stesso CTU conferma la compatibilità dei danni accertati con la dinamica dell'incidente denunciato, attestando e motivando che tali danni sono conseguenza diretta del sinistro. Per la quantificazione si provvede come di seguito: €. 748,39 per 1% danno biologico, €. 415,80 per gg. 9 di I.T.A.; €. 231,00 per gg. 10 di I.T.P. al 50%, €. 115,50 per gg. 10 di I.T.P. al 25%; il tutto come da tabella ex art. 139 del Codice delle assicurazioni (Dlgs. 209/2005) aggiornata al decreto Min. Svil. Econ. del 06.06.2013. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti (art. 2059 c.c.) cui pure ha diritto il danneggiato integrando l'illecito civile oggetto della presente causa gli estremi del reato contemplato all'art. 590 c.p., questo Giudicante aderisce all'orientamento della recente giurisprudenza di merito (ovvero Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334 e sentenza Corte d'Appello Perugia del 24.11.2008 conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23) secondo cui :” il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un' adeguata personalizzazione del

danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». Pertanto appare equo liquidare, considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, le sofferenze verisimilmente patite ed il tipo di cure ricevute, la somma di €. 500,00. Complessivamente dunque i danni personali ammontano a €. 2.010,69. In riferimento poi ai danni materiali subiti dall'attore va subito chiarito che la disposizione di legge citata dalla Compagnia convenuta non esclude a priori la risarcibilità di detti danni, ma la circoscrive ai casi di contestuali danni personali gravi e nella liquidazione fissa una franchigia di €. 500,00 a carico dello stesso danneggiato. Nel caso di specie, l'accertata sussistenza di una menomazione dell'integrità personale con relativo accertamento di un danno biologico, seppur limitato, ma comunque non suscettibile di guarigione in quanto trattasi di invalidità permanente, configura senza dubbio un'ipotesi di danno personale grave e ciò si desume, in mancanza di diverse espresse definizioni, dal contenuto dei nn. 1 e 2 dell'art. 583 c.p., che si adatta pienamente al caso in esame. Pertanto va liquidato il danno materiale subito dall'attore , quantificabile in complessivi €. 5.336,68 calcolati partendo dal valore commerciale del veicolo al momento del fatto (€. 5.800,00) per come ricavabile dalle valutazioni effettuate dalle riviste specializzate e reperibili anche su internet, detratta la franchigia di legge (€. 500,00) e aggiunte le spese documentate sostenute per la rottamazione (€. 36,68). Su tutte le dette somme, già rivalutate dall'epoca del sinistro all'attualità, vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi che, considerando il periodo di

temporanea indisponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, si ritiene equo liquidare nella misura del tasso legale, da computarsi sulla predetta somma devalutata sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT e successivamente ed annualmente rivalutata e "...solo con riferimento ed a partire da ciascuna annualità" (così Cass. SS.UU. n.1712/95 - Cass. N.5814/85) e per tutto il periodo della sua indisponibilità, con decorrenza dalla data del sinistro e sino alla data della pubblicazione della sentenza. Sulla somma così determinata, inoltre, vanno riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo.

Quanto alle spese di giudizio, queste seguono la soccumbenza e sono da liquidare come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Rossano (CS) ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- Dichiara responsabile unico ed esclusivo del sinistro per cui è causa il conducente dell'autoveicolo di colore scuro rimasto non identificato;
- condanna pertanto la Compagnia convenuta, in p.l.r.p.t., nella qualità predetta, a pagare la somma di €. 2.010,69 in favore di _____ per i danni personali, e di €. 5.336,68 in favore di _____ per i danni materiali, somme da intendersi già rivalutate all'attualità e oltre agli interessi c.d. compensativi così come specificati in motivazione;
- condanna altresì la convenuta Compagnia al pagamento, in favore degli attori, degli onorari professionali che si liquidano ex DM 140/2012 in complessivi €.

2.300,00, oltre Iva e CAP come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avv.

Antonio Campilongo;

-pone definitivamente le spese di CtU a carico della soccombente.

Così deciso in Rossano il 18.11.2013.

IL CANCELLIERE
Mario Achero-pita

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Domenico Monaco

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

18 NOV. 2013

Oggi, il _____

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Mario Achero-pita